

Comune di
Monte di Procida
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Il presente regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, è stato predisposto secondo quanto dettato dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e dagli artt. 65 e 66 dello Statuto comunale, approvato con Delibera di C.C. n.13 del 7 Febbraio 2003.

I N D I C E

Art. 1 - Fornitura dell'acqua	pag. 2
Art. 2 - Domanda di fornitura	pag. 2
Art. 3 - Concessioni speciali	pag. 3
Art. 4 - Durata della concessioni e subentri	pag. 3
Art. 5 - Spese di allacciamento	pag. 4
Art. 6 - Definizione utenze,prezzi e consumi minimi	pag. 4
Art. 7 - Pagamenti del canone	pag. 4
Art. 8 - Letture e maggior consumo	pag. 5
Art. 9 - Interruzioni o riduzioni dell' erogazione	pag. 5
Art. 10 – Prescrizioni relative alle esecuzioni dei lavori per posa tubazioni acqua	pag. 5
Art. 11 – Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti	pag. 6
Art. 12 - Prese	pag. 6
Art. 13 - Prescrizione per le prese di derivazione	pag. 7
Art. 14 - Modifiche delle prese	pag. 7
Art. 15 - Responsabilità della presa	pag. 7
Art. 16 - Posa in opera dei contatori e delle cassette	pag.8
Art. 17 - Verifiche a carico del concessionario	pag.8
Art. 18 - Verifiche del contatore	pag.8
Art. 19 - Divieto di cessione dell'acqua a terzi	pag. 9
Art. 20 - Visita di ispezione	pag. 9
Art. 21 - Visita degli impianti interni	pag. 9
Art. 22 - Autoclave	pag. 9
Art. 23 - Chiusura delle prese in caso di incendio	pag. 9
Art. 24 - Bocche antincendio	pag. 10
Art. 25 - Impianto antincendio	pag. 10
Art. 26 - Sanzioni	pag. 10
Art. 27 - Norma transitoria	pag. 10
Art. 28 - Entrata in vigore	pag. 11

Tabella delle tariffe per l'allacciamento all'acquedotto

Art. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa prioritariamente per uso domestico. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa alle condizioni di cui al successivo art.3.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli immobili **situati lungo le vie percorse dalle** condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, semprechè i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie cure e spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa alla condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente. La tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà dell'Ente, così come previsto agli Artt. 21 e 25.

Art. 2

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nella quale dovrà risultare:

- La qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condominio, rappresentante legale);
- Il Comune di residenza;
- la via e il numero civico;
- il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente);
- l'uso cui l'acqua deve servire;
- la presunta quantità d'acqua per cui si chiede la fornitura;
- le tabelle con le tariffe predisposte dall'Ente per l'allacciamento dell'acquedotto comunale (Opere idrauliche ed edili);

Alla domanda sarà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi della vigente normativa.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare i diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. – C.P.P. o previsti per legge nonché le spese per la derivazione come sopra specificato. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente

-Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventivata, dei diritti in conformità di provvedimenti C.I.P. – C.C.P. o previsti per legge.

-è riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ed altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

- Per le nuove forniture è facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattuale impegnata ed alla periodicità di fatturazione.
- Tale somma verrà conguagliata al termine della fornitura con la prima fattura utile:

-L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni

Art. 3

CONCESSIONI SPECIALI

- Oltre che per uso potabile, l'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, laboratori artigianali.
- Sono altresì previste utenze temporanee per cantieri aperti in seguito a concessioni edilizie o autorizzazione singola, non rientrante in P.L., la cui scadenza è fissata all'ultimazione dei lavori del cantiere, e per un periodo massimo di tre anni per le concessioni edilizie o nel limite massimo previsto dal provvedimento autorizzato.
- Uso agricolo previo sopralluogo dei tecnici comunali finalizzato alla verifica della reale sussistenza di coltivazioni e attività agricole .

Nei casi di concessioni speciali, rimane riservato all'Ente il diritto di rifiuto e revoca della somministrazione in qualsiasi momento ove sorgano condizioni eccezionali o per gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

In tal caso i concessionari non possono avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

Art. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE E SUBENTRI

- La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti al recedente art.5, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo.
- In seguito si prorogherà tacitamente.
- Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata indirizzata all'Ente e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà dell'Ente stesso.
- In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'ente specificando la lettura al momento del subentro:
- Per eventuali mancate segnalazioni il cedente risponderà in toto.
- Come data di subentro si assume quella relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato.

Art. 5

SPESE DI ALLACCIAMENTO

- Ogni derivazione d'acqua è a completo carico del richiedente.
- Per ogni derivazione d'acqua il concessionario dovrà corrispondere le spese di allacciamento nella misura fissata dall'Ente sulla base delle tabelle tariffarie predisposte e sottoscritte all'atto della domanda.
- Per spese si intendono tutte le opere edili ed idrauliche occorrenti alla realizzazione della presa.

- Per quanto concerne le opere idrauliche, la presa verrà realizzata obbligatoriamente dal personale dell'Ente. Mentre per le opere edili rimane compito del richiedente incaricare una ditta fiduciaria.
- Resta inteso che il concessionario dovrà corrispondere all'Ente solo le spese inerenti le opere idrauliche.
- Per quanto riguarda la realizzazione della presa si dovrà rispettare quanto previsto ai successivi artt.15, 16 e 17.

Art. 6

DEFINIZIONE UTENZE PREZZI E CONSUMI MINIMI

- I minimi annuali sono determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per le categorie di utenza:
 1. Utenze domestiche (utenze civili abitazioni)
 2. Utenze non domestiche:
 - a - artigianali – industriali (per attività produttive di beni e servizi);
 - b - attività – turistico – ricettive;
 - c - attività commerciali.
 - 3 - uso agricolo

-La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature ai sensi di legge.

-Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

?-I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattuale impegnato.?

-Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente.

-Alle comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata.

-Per le aziende con attività di allevamento degli animali e per i contatori adibiti ad uso esclusivamente agricolo, il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa base determinata per le abitazioni civili e l'attività dovrà essere debitamente documentata.

Art.7

PAGAMENTI DEL CANONE

-Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni dal primo giorno in cui viene installato il contatore.

-Per la riscossione del canone e del maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Le quote periodiche, comprensive di canone e consumi, dovranno essere pagate con versamento su conto corrente postale esclusivamente a mezzo di bollettini prestampati predisposti dall'Ente.

-Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro 15 giorni dalla data di scadenza delle quote, dovrà corrispondere, oltre alla quota scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo nonché la soprattassa del 20% del canone, fatto salvo all'Ente la facoltà di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Art. 8

LETTURE E MAGGIOR CONSUMO

- Le letture dei contatori sono effettuate a cura e secondo la periodicità e la scadenza fissata dall'Ente.
- Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata al prezzo di tariffa vigente.
- E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva o negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.
- In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente, procede al computo del consumo avvenuto alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.
- Se per un malfunzionamento il contatore si sblocca, impedendo la regolare lettura, è obbligo dell'utente segnalare immediatamente il guasto; in tal caso i applicherà il consumo presunto sulla base di quelli precedentemente riscontrati.

Art. 9

INTERRUZIONI O RIDUZIONI DELL'EROGAZIONE

- L'acqua sarà distribuita continuativamente.
- L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per priorità necessità, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.
- Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura di macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi: nei quali casi per l'Ente provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.
- Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 10

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ESECUZIONI DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI D'ACQUA

- La condotta dovrà essere posta ad una profondità compresa tra cm. 70 e cm. 100 sotto il piano viabile.
- Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.
- L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatta interamente solo quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completato chiusa la prima.
- Durante i lavori il concessionario dovrà effettuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo; resta pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.
- A garanzia dell'esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento dell'autorizzazione allo scavo, una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente per ogni metro lineare di scavo da aprirsi.
- La cauzione sarà restituita d'ufficio decorsi 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla – osta dell' Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 11

MODALITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo

- prima di iniziare i lavori di sterro e scavo, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dall'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
 - per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm. 70/100;
 - all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm.100 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.
- Il reinterro per scavi su strade

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

La fossa

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano etc.);
- per le tubazioni in ferro e/o in polietilene, sul fondo scavo dovrà disporsi un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.
- Sopra la tubazione, a circa 30 cm. dovrà essere steso il nastro con la dicitura "linea acqua".

Cassetta per il contatore

- La nicchia dovrà essere collocata al limite della proprietà e/o muro fronte strada, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente; non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.
- La cassetta sarà fornita dall'Ente all'atto della sottoscrizione della domanda e comunque previa corresponsione dell'importo dovuto.
- E' fatto divieto al concessionario di apporre sigilli alla cassetta, in quanto dovrà sempre essere ispezionabile dal personale dell'Ente.

Art. 12

PRESE

-Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la "presa".

-Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le farà eseguire a spese del richiedente previo pagamento anticipato delle stesse.

-Le prese d'acqua verranno realizzate sulla condotta principale e saranno eseguite con allacciamento o presa staffa diretta. Il rubinetto di arresto o la saracinesca verranno posizionati nell'apposita cassetta così come previsto dal successivo art.18.

- Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, sino al contatore, rimane di proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.
- Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente.

Art. 13

PRESCRIZIONE PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

-Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

-Per la fornitura di acqua ai condomini si distinguono innanzitutto due tipologie:

A- abitazioni con un numero massimo di quattro appartamenti.

Per la prima tipologia si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore per ogni appartamento;
- b) la lettura verrà fatta su ogni contatore;
- c) nel caso venisse installato un solo contatore per più appartamenti verrà considerato un solo minimo.

Per la seconda tipologia si considerano le seguenti regole:

- a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
- b) il condominio potrà scegliere se:
 - installare per ogni appartamento un contatore secondario (opzione applicabile solo se attuata in tutti gli appartamenti);
 - utilizzare la lettura del contatore generale per tutto il condominio: in questo caso per la bollettazione verrà considerato un solo minimo.

Art. 14

MODIFICHE DELLE PRESE

- Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.
- L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifiche alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

Art. 15

RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

-Il concessionario è responsabile in caso di manomissioni, furti, rotture per gelo, etc. della presa del contatore e dei relativi accessori.

-Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario deve darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Art. 16

POSA IN OPERA DEI CONTATORI E DELLE CASSETTE

- La posa dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente, tramite il personale comunale
- Di norma la cassetta ed il relativo contatore sarà installata al confine della proprietà su pubblica via.
- La posa in opera dei contatori verrà fatta a cura dell'Ente ed a spese del concessionario.
- L'Ente fornirà i contatori verso il pagamento della quota di utenza stabilita dalla tariffa che sarà corrisposta insieme alle altre spese di cui al precedente art.15.
- E' data facoltà all'Ente di consentire l'installazione della cassetta e relativo contatore all'interno della proprietà quando lo stato dei luoghi né impedisca la collocazione sul limite della proprietà purchè questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche e comunque secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.
- Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo dell'installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza e comunque all'interno della sua proprietà sulle restanti tubazioni posizionate su suolo pubblico la responsabilità sarà dell'Amministrazione dell'Ente.
- La posa delle cassette per il contatore deve essere effettuata dal concessionario su indicazione dell'Ente:
Le cassette saranno fornite direttamente dall'ente con pagamento anticipato delle stesse da parte del concessionario contestualmente alla sottoscrizione della richiesta.

Art. 17

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme contenute nel presente regolamento, venisse fatta dal personale incaricato dall'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative.
- Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti né da gelo, né da manomissioni o vandalismi. Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Art. 18

VERIFICHE DEL CONTATORE

- Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.
- Nel caso si constatino errori o omissioni nell'indicazione dovuta al misuratore, il consumo verrà così determinato:
 - a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
 - b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura maggiore del corrispondente periodo di tempo degli anni precedenti.

-Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, le quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario, il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

Art. 19

DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA A TERZI

-E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acque a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio la quantità d'acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre quanto pattuito nel suo contratto ed in modo diverso.

Art. 20

VISITA DI ISPEZIONE

-L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, con preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o dell'eventuale verifica dei contatori.

Art. 21

VISITA DEGLI IMPIANTI INTERNI

-Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

- Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.
- Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto e uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
- Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materie di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art. 22

AUTOCLAVE

-Non sono consentiti collegamenti diretti di impianti di sollevamento privati con impianti del Comune. Al riguardo, l'utente che intendesse installare per il proprio servizio interno apparecchi di pompaggio, non potrà collegarsi direttamente sulla tubazione, ma dovrà munire l'impianto di apposito apparecchiatura atta ad evitare aspirazione diretta dalla tubazione di carico. Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite saracinesche e valvola di ritegno, che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Comune per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Per nessun motivo l'utente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore, sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.34.

Art. 23

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

-L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art.24

BOCCE ANTICENDIO

-E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche antincendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

-Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente e il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

-La presa antincendio sarà collegata alla rete principale con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso con relativo contatore da posizionare nell'apposita cassetta all'esterno della proprietà.

-Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di 258 Euro.

-Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

Art. 25

IMPIANTO ANTINCENDIO

-Ove richiesto l'esecuzione dell'impianto antincendio, dovrà essere presentato il relativo progetto debitamente approvato dall'ufficio competente per territorio dei vigili del fuoco.

Art. 26

SANZIONI

-salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 516 con il procedimento previsto al capo 1° - sezione 1° e 2° della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e sostituzioni.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni utilizzo sia subordinato alle leggi vigenti e alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 27

NORMA TRANSITORIA

-Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua in occasione di nuove opere secondo le modalità contenute nell'art.24;

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE

-Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

TARIFFE PER L'ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Salvo casi straordinari valutati dall'Ente, si elencano di seguito le tariffe per i servizi di allacciamento all'acquedotto comunale.

❖ OPERE IDRAULICHE

a) Per la realizzazione di presa ad una lunghezza massima di m.6 dalla condotta principale comprensiva di:

Fornitura cassetta coibentata

-Valvola di intercettazione

-Presa a staffa per attacco alla condotta principale

-Fornitura e posa di tubazione di adeguato diametro

-Nastro segnalazione "linea acqua"

Euro 300

a) Spostamento contatore esistente dalla proprietà privata alla cassetta coibentato comprensiva di tubazione e mano d'opera, esclusa la presa alla condotta principale

Euro 120

❖ OPERE EDILI

a) Esecuzione di scavo sulla pubblica via sino al limite della proprietà ove verrà ubicata la cassetta comprensivo di:

Taglio asfalto

-Scavo di adeguate dimensioni come previsto dal regolamento

-Reinterro con idoneo materiale come previsto dal regolamento

-Ripristino sede stradale

Euro 200 per metro lineare

la frazione di metro è equiparata ad 1 metro

b) Realizzazione di nicchia in muratura per posizionamento cassetta e condotta.

Euro 150

Le tariffe sopraindicate si intendono comprensive di tutte le lavorazioni necessarie edili ed idrauliche per la realizzazione di una presa sino ad una lunghezza massima di m.6.

Per prese aventi lunghezze superiori verrà redatto apposito preventivo dall'ufficio competente.

L'importo deve essere versato anticipatamente alla tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori.